COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

PROVINCIA DI FERRARA

Art. 5 comma 2 e art. 5 bis D.Lgs 33/2013, come modificati dal D.Lgs 97/2016

Che cos'è?
L'accesso civico generalizzo è stato introdotto dal Decreto 97/2016. Consiste nel diritto dei cittadini di ottenere documenti, informazioni o dati che riguardano l'attività della pubblica amministrazione nel suo complesso. Tale diritto di accesso va oltre gli obblighi di pubblicazione introdotti dal decreto 33/2013, salvi i casi di documenti e informazioni protetti dal segreto di istruttoria previsti per legge.
L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a.
Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

A chi è rivolto?
Chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione e non occorre motivazione.

Come si ottiene?
La richiesta di accesso civico generalizzato va indirizzata all'Ufficio Protocollo del Comune di Vigarano Mainarda,al Responsabile del servizio che detiene i dati o le informazioni o i documenti oggetto di accesso civico e pc al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'ufficio protocollo
- inviando una richiesta per PEC (posta elettronica certificata comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it)
- inviando una raccomandata AR

Documenti da presentare
La richiesta deve essere redatta sull'apposito modulo che si trova sul sito www.comune.vigarano.fe.it e presentata unitamente alla fotocopia di un documento di identità del richiedente.

Tempi ed iter della pratica
Le istanze di accesso civico generalizzato inviate direttamente all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti sono valutati dall'Ufficio stesso per la valutazione di ammissibilità della richiesta di accesso civico generalizzato e la risposta al soggetto richiedente.
Il procedimento deve inderogabilmente concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione al richiedente ed agli eventuali contro interessati.

Costi
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.

Rimedi in caso di diniego o mancata risposta
In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:

a) richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
b) presentare ricorso al Difensore civico competente territorialmente, ove costituito, o, in assenza, a

quello competente per l’ambito territoriale immediatamente superiore.
Il responsabile della trasparenza è il Segretario Generale Dr. Antonino Musco.
Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.